



Imposta sugli oli minerali
COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni
322.00-3-7-0001

1 gennaio 2022

Volantino per gli importatori

Tasse e imposte sull'olio da riscaldamento extra leggero

Il presente volantino intende fornire una breve panoramica delle disposizioni più importanti nell'ambito dell'importazione di olio da riscaldamento extra leggero. Vengono inoltre descritti i tributi riscossi per l'utilizzo dell'olio da riscaldamento extra leggero come carburante o combustibile nonché per usi tecnici (pulizia, lubrificazione e produzione di soluzioni impregnanti, lubrificanti e simili).

1 Informazioni generali

1.1 Voce di tariffa

È considerato olio da riscaldamento extra leggero il gasolio destinato al riscaldamento, colorato e marcato.

Nella tariffa doganale il olio per il riscaldamento extra leggero viene classificato come segue:

- tenore in zolfo sino a 0,005 % della massa
(olio da riscaldamento Eco): VT 2710.1992, numero convenzionale 311
- tenore in zolfo più di 0,005 % sino a 0,1 % della massa
(olio da riscaldamento Euro) VT 2710.1992, numero convenzionale 312

1.2 Base di calcolo

L'imposta sugli oli minerali e la tassa sul CO₂ vengono calcolate per 1000 litri a 15 °C, mentre la tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) per chilogrammo di COV.

1.3 Permesso d'importazione

Per importare più di 20 chilogrammi lordi di olio da riscaldamento extra leggero è richiesto un permesso generale d'importazione (PGI) della ditta Carbura¹. Quest'ultima è in grado di fornire informazioni in merito alle condizioni di rilascio di un PGI.

1.4 Imposta sul valore aggiunto sull'importazione

L'importazione soggiace all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Essa viene calcolata sulla base della controprestazione o del valore di mercato e, se non già comprese, delle spese di trasporto e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero (imballaggio, assicurazione, imposizione doganale ecc.) nonché dei tributi all'importazione (imposta sugli oli minerali, tassa sul CO₂ ecc.).

¹ Carbura, Badenerstrasse 47, casella postale, 8021 Zurigo, tel. 044 217 41 11, fax 044 217 41 10
info@carbura.ch, www.carbura.ch

2 Imposta sugli oli minerali e tasse d'incentivazione

2.1 Importazione per l'utilizzo come carburante

2.1.1 Imposta sugli oli minerali

Di regola, l'olio da riscaldamento extra leggero non può essere importato, ceduto o utilizzato come carburante.

Eccezione: l'olio da riscaldamento extra leggero può essere importato come carburante all'aliquota di favore (fr. 3.00 per 1000 litri a 15 °C) per i seguenti scopi d'impiego:

- propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore e centrali termoelettriche a blocco;
- impianti fissi per la produzione di energia elettrica (generatori);
- propulsione di motori di pompe di calore fisse.

Per poter applicare la prima volta l'aliquota di favore, gli importatori di olio da riscaldamento extra leggero destinato ai suddetti scopi d'impiego devono depositare un impegno presso l'ambito Imposta sugli oli minerali². Essi devono indicare il numero di tale impegno nel campo "Permessi" in e-dec.

Gli importatori possono cedere la merce imposta all'aliquota inferiore solo se sono in possesso di una copia dell'impegno particolare o dell'impegno circa l'uso relativo all'imposta sugli oli minerali intestato al destinatario della merce. In caso di cessione, i relativi bollettini e le fatture devono sempre recare la seguente riserva d'uso:

"La merce è stata imposta all'aliquota di favore e può pertanto essere utilizzata solo per lo scopo riportato sull'impegno circa l'uso. Le infrazioni sono punite secondo la legge federale sull'imposizione degli oli minerali."

2.1.2 Tassa d'incentivazione sui COV

All'importazione, è esente dalla tassa d'incentivazione sui COV l'olio da riscaldamento extra leggero destinato a essere utilizzato come carburante per la propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore, centrali termoelettriche a blocco, di pompe di calore fisse e impianti fissi per la produzione di energia elettrica.

2.1.3 Tassa sul CO₂

All'importazione, l'olio da riscaldamento extra leggero destinato a essere utilizzato come carburante per la propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore, centrali termoelettriche a blocco, di pompe di calore fisse e impianti fissi per la produzione di energia elettrica soggiace alla tassa sul CO₂, pari a 318.00 franchi per 1000 litri a 15 °C.

2.2 Importazione per l'utilizzo come combustibile

2.2.1 Imposta sugli oli minerali

L'olio da riscaldamento extra leggero destinato a essere utilizzato come combustibile viene imposto all'aliquota di favore (fr. 3.00 per 1000 litri a 15 °C). Per motivi di carattere economico-amministrativo, si rinuncia al deposito di un impegno. L'olio può essere importato all'aliquota di favore se nella dichiarazione d'importazione figura la designazione dell'impiego (p. es. "Impiego: per il riscaldamento"). La designazione dell'impiego va indicata nel testo tariffale in e-dec.

Gli importatori possono cedere olio da riscaldamento extra leggero a commercianti e consumatori senza essere in possesso di una copia dell'impegno particolare (fornitura a commercianti) o dell'impegno circa l'uso (fornitura a consumatori).

Le persone che forniscono olio da riscaldamento extra leggero devono tenere la contabilità merci e apporre, sui bollettini di fornitura e sulle fatture, la seguente riserva d'uso:

² In tal modo essi si impegnano, tra l'altro, a utilizzare o cedere la merce in conformità della legge e a tenere una relativa contabilità.

Volantino per gli importatori | Tasse e imposte sull'olio da riscaldamento extra leggero

“Questo olio da riscaldamento è stato imposto all'aliquota di favore e può pertanto essere utilizzato solo per il riscaldamento. È vietato qualsiasi altro tipo di utilizzo (p. es. come carburante o per la pulizia). Le infrazioni sono punite secondo la legge federale sull'imposizione degli oli minerali.”

2.2.2 Tassa d'incentivazione sui COV

All'importazione, l'olio da riscaldamento extra leggero destinato a essere utilizzato come combustibile è esente dalla tassa d'incentivazione sui COV.

2.2.3 Tassa sul CO₂

L'olio da riscaldamento extra leggero destinato a essere utilizzato come combustibile soggiace alla tassa sul CO₂, pari a 318.00 franchi per 1000 litri a 15 °C.

2.3 Importazione per usi tecnici

Non è consentito importare olio da riscaldamento extra leggero per usi tecnici (pulizia, lubrificazione e produzione di soluzioni impregnanti, lubrificanti e simili).

3 Modifica a posteriori dello scopo

Secondo le spiegazioni summenzionate, l'olio da riscaldamento extra leggero può essere utilizzato solo come combustibile o per la propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore, centrali termoelettriche a blocco, di pompe di calore fisse e impianti fissi per la produzione di energia elettrica.

È vietato utilizzare olio da riscaldamento extra leggero per altri scopi.

4 Controlli da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC può effettuare controlli in qualsiasi momento e senza preavviso. Su richiesta, occorre fornire tutte le informazioni necessarie e consegnare i libri contabili, i giustificativi e i documenti. Durante il controllo si deve collaborare nel modo richiesto.

5 Contatti

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente agli uffici sottostanti.

Imposta sugli oli minerali e tassa sul CO₂

Ambito Imposta sugli oli minerali
Tel: 058 462 67 77

E-mail: minoest@bazg.admin.ch

Tassa d'incentivazione sui COV

Ambito COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni
Tel: 058 462 65 84

E-mail: var@bazg.admin.ch